

SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE- art. 153 Codice Proprietà Industriale

SEGRETEZZA DELLA DOMANDA INTERNAZIONALE art. 153 Codice Proprietà Industriale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016